

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Modifica del 6 marzo 2014

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010, del 6 febbraio 2012 e dell'11 settembre 2012¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2014
del 25 novembre 2013

Art. 1 **In generale**

¹ **In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 della presente Convenzione tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2013 in un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.**

² **Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 della presente Convenzione presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 di questo articolo, la piena capacità lavorativa (si veda il capoverso 3 del presente articolo).**

³ **Per i lavoratori che non sono più in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17, capoverso 6, lett. a, n. 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze si applica l'articolo 17, capoverso 6, lett. b del CCL costruzioni ferroviarie.**

¹ FF 2000 4513, 2005 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2010 257 4443, 2012 1243 7137

Art. 2 Effettuazione degli adeguamenti salariali 2014

¹ L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:

- di un aumento generale dello 0,4 % e
- di un adeguamento individuale (aumento al merito).

² Modalità di calcolo

L'adeguamento salariale di cui al capoverso 1 di questo articolo si determina come segue:

a) Aumento generale

L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale a ogni lavoratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2013. L'aumento è pari allo 0,4 % per tutte le classi salariali secondo l'articolo 17, capoverso 2 del CCL costruzioni ferroviarie.

b) Aumento al merito

Per l'aumento al merito, l'impresa deve aumentare complessivamente dello 0,4 % la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie. La modalità di calcolo dell'aumento della massa salariale è la seguente:

- La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2013.
- I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione è effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio.
- Il totale dei salari orari è aumentato dello 0,4 % e l'importo risultante è distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile.

Il CCL costruzioni ferroviarie è modificato come segue:

Art. 17 cpv. 1 Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13^a mensilità)

¹ **Salari base:** Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all'ora/al mese), fatti salvi i casi particolari di cui all'art. 17 cpv. 6 del presente contratto:

| Classi salariali | | | | |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| V | Q | A | B | C |
| 6171/35.10 | 5636/32.– | 5429/30.80 | 5051/28.70 | 4544/25.80 |

Art. 19 cpv. 3 (Indennità e rimborso spese)

³ **Indennità per il vitto:** A compensazione delle spese di trasferta (art. 327a e 327b CO) a tutti i lavoratori delle costruzioni ferroviarie viene corrisposto un supplemento di 15 franchi al giorno. Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo è messo a disposizione presso una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all'indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un'indennità di 10 franchi al giorno.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

6 marzo 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

